

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO Provincia di Lodi

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 93 DEL 20/04/2016

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

U.R.P. - PROTOCOLLO - ARCHIVIO

REGISTRO DI SETTORE N. 14 DEL 20/04/2016

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE GIANNI' DI MILANO PER PROPOSIZIONE RICORSO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Tavazzano con Villavesco, 21/04/2016

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

Servizio Amministrazione Generale

N. 93 /Reg. Generale 14 /Reg. Area

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE GIANNI' DI MILANO PER PROPOSIZIONE RICORSO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO

il giorno 11/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 12.1.2016, esecutiva, ad oggetto: "Introduzione armonizzazione contabile di cui al D.Lgs.vo n 118/2011 e s.m. nuova codifica capitoli ed approvazione PEG provvisorio 2016 – nuove disposizioni sulla gestione in tema di esercizio provvisorio";

PREMESSO che:

- Nel corso del 2006 il Comune di Tavazzano con Villavesco indiceva una procedura di evidenza pubblica per L'affidamento dei lavori di riqualificazione dei parchi urbani per un importo a base d'asta di Euro 552.905,89 oltre IVA Ed oneri per la sicurezza.
- Alla gara partecipava la ditta Construction System 90 srl (ora C.E.2000 srl) in veste di Mandataria di una costituenda ATI con l'impresa Marino Alfredo;
- A seguito dell'espletamento della procedura suddetta, l'ati risultava aggiudicataria, e per l'effetto il rappresentante Legale della Construction System 90 srl sottoscriveva con la stazione appaltante Comune di Tavazzano con Villavesco il Contratto d'appalto, depositando altresì documentazione necessaria;
- Nell'ambito delle verifiche successive all'aggiudicazione la stazione appaltante rilevava la falsità della documentazione Costitutiva dell'ati, a quanto pare ad opera dell'amministratore Unico di Construction System 90 srl, all'insaputa della Ditta Marino Alfredo, condotta di falso ammessa dalla stessa società, la quale in virtù di detta ammissione imputava l'accaduto al proprio amministratore unico pro-tempore disponendone la revoca;
- Il Comune di Tavazzano con Villavesco provvedeva di seguito alla presentazione di un'espostodenuncia alla Procura Della Repubblica di Lodi, competente per territorio, nonché all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, avviando contestualmente il procedimento amministrativo finalizzato alla decadenza dell'aggiudicazione in capo all'ati e la declaratoria di nullità del contratto d'appalto. Ne conseguiva l'aggiudicazione dell'appalto oggetto di gara al soggetto terzo classificato (il secondo aveva precedentemente rinunciato), oltre all'escussione della cauzione provvisoria a suo tempo presentata in sede di gara dall'ati, riservandosi in ogni caso di procedere per la tutela della propria posizione e delle proprie prerogative presso altre sedi;
- Construction System presentava a sua volta ricorso innanzi al Tribunale di Lodi per ottenere un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c., sullo stato del cantiere nel luogo di esecuzione delle opere previste dal contratto di appalto, adducendo di aver eseguito alcuni lavori, nell'ambito di quanto previsto dal contratto di appalto, i quali avrebbero dovuto essere oggetto di accertamento e stima nell'ambito della definizione delle posizioni di contradditoriotra le parti;
- Il Tribunale di Lodi rigettava il ricorso presentato dalla società Construction System, motivando la decisione con la constatazione che fosse già stato effettuato, nell'ambito del contradditorio tra le parti, un sopralluogo in occasione del quale si era già proceduto ad una individuazione e valutazione dell'attività e delle opere svolte da Construction System 90 srl in attuazione degli obblighi contrattuali sottoscritti con la stazione appaltante, giudicando pertanto superflua tale duplicazione di attività accertativa;

RESO atto che nell'ambito del procedimento contenzioso sopra sinteticamente descritto, il Comune di Tavazzano con Villavesco veniva assistito e rappresentato in sede giudiziale dall'avvocato Giuseppe Giannì di Milano il quale, con nota prot. gen. n°11460 del 28.07.2008, presentava all'Amministrazione comunale una relazione valutativa dello stato dell'arte dei rapporti intercorsi tra il Comune di Tavazzano con Villavesco e la Construction System 90 srl, ora CE 2000 srl, nonché delle rispettive posizioni giuridiche maturate reciprocamente dalle parti nello svolgersi dei procedimenti amministrativo e contenzioso che li ha visti come soggetti interlocutori e contrapposti, sì da consentire all'Amministrazione le opportune decisioni in merito alla possibilità di procedere contro la società suddetta;

RICHIAMATE:

- la deliberazione G.C. n. 98/2008 con la quale si deliberava di procedere ad avviare iniziative giudiziali e, nel contempo, ad ipotizzare l'eventualità dì agire giudizialmente in nome e per conto del Comune, avverso la Soc. CE 2000 S.r.l. (già Construction System 90 S.r.l.), nonché di adottare ogni iniziativa utile per il riconoscimento e la tutela dei diritti dell'Amministrazione comunale.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 90/2011 con la quale si deliberava di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune di Tavazzano con Villavesco nel procedimento avviato presso il Tribunale Civile di lodi avverso la Soc. CE 2000 S.r.l (già Construction System 90 S.r.l.);

VISTA Vista la sentenza sfavorevole di I grado del Tribunale Civile di Lodi n. 157/2016 che, a definizione della causa promossa dall'Amministrazione Comunale contro l'allora CE 2000 Srl ed il suo amministratore unico, anche personalmente, al fine di ottenere il risarcimento dei danni (patrimoniali e non) derivanti dalle false attestazioni da questi prodotte in sede di gara allo scopo di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto per la riqualificazione dei parchi urbani, il Giudice lodigiano ha condannato il comune alla restituzione, in favore del fallimento CE 2000, della cauzione di \in 11.285,12= e, altresì, al pagamento della somma di \in 81.840,77= oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché delle spese di lite per \in 13.430,00= oltre accessori di legge;

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 29 in data 5 aprile 2016 avente ad oggetto:" Proposizione ricorso innanzi alla Corte di Appello avverso la sentenza del tribunale di Lodi n. 157/2016. Conferimento incarico".

PRESO ATTO che con la sopra citata deliberazione n. 29/2016:

- è stato autorizzato il Sindaco a proporre ricorso innanzi alla Corte d'Appello per l'impugnativa della sentenza I grado del Tribunale Civile di Lodi n. 157/2016;
- è stato disposto di affidare l'incarico legale di tutela delle ragioni e dei diritti dell'Ente all'Avv.
 Giuseppe Giannì di Milano , già difensore delle ragioni del Comune innanzi al precedente contenzioso con la Soc. CE 2000 S.r.l (già Construction System 90 S.r.l.);
- è stato demandato al Responsabile del Servizio Affari Generali l'approvazione del disciplinare dì incarico legale e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

RAVVISATA la necessità di provvedere a quanto disposto in merito al conferimento dell'incarico legale;

VISTO il preventivo presentato dall'Avv. Giannì di Milano il quale si è dichiarato disponibile per l'attività di assistenza ai fini dell'instaurazione avanti alla Corte di Appello di Milano del giudizio per l'annullamento e/o la riforma della sentenza conclusiva del processo di I° grado proponendo un onorario pari a complessivi \in 2.300,00=, oneri inclusi, (di cui \in 824,00 per spese vive, \in 777,00= per il contributo unificato, \in 27,00= per marca da bollo, \in 20,00= per spese di notifica) per l'attività di mera proposizione dell'impugnazione;

VISTI, in proposito, il vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali nonché il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia ed, in particolare, il combinato disposto dell'art.2, punto 41) "Servizi legali" e dell'art.5 che consentono l'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00=;

VERIFICATO che la copertura finanziaria per l'affidamento dell'incarico in oggetto è prevista al codice 1.02.1.0103 ex capitolo n°265 del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.107, comma 3, e dell'art.109, comma 2, del D.L.vo 18.8.2000 n°267;

DETERMINA

- 1. Per quanto in premessa espresso, di affidare all'Avvocato Giuseppe Giannì avente studio legale in Milano, professionista esperto e già difensore delle ragioni del Comune innanzi al precedente contenzioso con la Soc. CE 2000 S.r.l (già Construction System 90 S.r.l.), , incarico per l'impugnativa innanzi alla Corte d'Appello della Sentenza a noi sfavorevole del Tribunale di Lodi n. 157/2016 in data 23/2/2016;
- 2. Di dare atto che lo svolgimento dell'incarico avverrà conformemente al preventivo formulato dall'Avv. Giannì il quale prevede, per l'attività di mera proposizione dell'impugnazione, un onorario pari a complessivi € 2.300,00=, oneri inclusi, (di cui € 824,00 per spese vive, € 777,00= per il contributo unificato, € 27,00= per marca da bollo, € 20,00= per spese di notifica);
- 3. Di impegnare in favore del predetto studio legale la predetta somma di € 2.300,00= imputando la spesa al cod. . 1.02.1.0103 ex capitolo n°265 del redigendo bilancio di previsione 2016;
- 4. di dare atto che si provvederà al pagamento presumibilmente entro l'esercizio finanziario in corso;
- 5. Di riservarsi di procedere all'eventuale integrazione del presente impegno di spesa proporzionalmente all'avanzamento del giudizio promosso con deliberazione G.C. 29/2016;
- 6. di dare altresì atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Caserini Elisabetta

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.	
Impegno N.	
Lì, Il Responsabile del servizio finanziario rag. Antonella Chiesa	
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	AUTENTICAZIONE DI COPIA (Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
N R.P.	
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data	Attesto che la presente copia, composta di n fogli, è conforme all'originale.
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.	Lì,
Lì , Il Messo Comunale	IL SEGRETARIO COMUNALE dott. ssa Maria Rosa Schillaci
ii wesso Comunate	



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di LODI

Determinazione Servizio Amministrazione Generale nr.93 del 20/04/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016 20/04/2016 Importo: 2.300,00 Impegno di spesa 2016 299/0 Data:

CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE GIANNI' DI MILANO PER PROPOSIZIONE RICORSO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO Oggetto:

Capitolo: 2016 265 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

Codice bilancio: 1.02.1.0103 **SIOPE:** 1331

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.006 Patrocinio legale

Beneficiario: GIANNI' GIUSEPPE

TAVAZZANO CON VILLAVESCO Ii, 20/04/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2016 / 116

Settore Proponente: Servizio Amministrazione Generale

Ufficio Proponente: U.R.P. - Protocollo - Archivio

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE GIANNI' DI MILANO PER PROPOSIZIONE

RICORSO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO

Nr. adozione settore: 14 Nr. adozione generale: 93

Data adozione: 20/04/2016

Visto contabile

Ragioneria - Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 20/04/2016 Responsabile del Servizio Finanziario

_